

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

RIUNIONE VENERDÌ 15 OTTOBRE 2010

1. Ricorso Calc. NICOLA MORA

avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al reclamante seguito gara Grosseto/Frosinone del 2.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 24 del 5.10.2010)

ACCOLTO, e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta a 2 giornate effettive di gara.

2. Ricorso BRESCIA CALCIO S.p.A.

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Diamanti Alessandro seguito gara Lazio-Brescia del 3.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 49 del 5.10.2010)

RESPINTO

3. Ricorso S.S. LAZIO

avverso la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 inflitta alla società a seguito di deferimento del Procuratore Federale per rispondere alla violazione dell'art. 4, comma 2, CGS, anche in relazione all'art. 12, comma 5, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al proprio tesserato Mauro Matias Zarate (nota n°. 864/1177pf09-10/SP/blp del 5.8.2010) (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 17/CDN del 30.9.2010)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta all'ammonizione

4. Ricorso Sig. NALDI Salvatore, ex Presidente del C.d.A. della fallita S.S. Calcio Napoli S.p.A.

avverso la sanzione della inibizione per anni 3 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 21, commi 2 e 3 N.O.I.F – nota n. 7392/129pf05/06/GT/dl del 4.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 22.6.2010)

RESPINTO

5. Ricorso ATALANTA BERGAMASCA CALCIO

avverso la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Atalanta/Reggina del 25.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 23 del 28.9.2010)

La C.G.F., preso atto della **RINUNCIA**, dichiara **ESTINTO** il procedimento.

6. Ricorso Calc. GIUSEPPE COLUCCI

avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflittagli seguito gara Udinese/Cesena del 2.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 49 del 5.10.2010)

La C.G.F., preso atto della **RINUNCIA**, dichiara **ESTINTO** il procedimento.